

Area d'indagine "Biosicurezza" della Procedura per il controllo ufficiale presso operatore del settore alimentare "allevamento suino"

N.B.: Si mantiene la numerazione dei paragrafi del documento regionale di origine.

6.5.2 DATI ALLEVAMENTO

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
<p>6.5.2.1</p> <p>DM 1 aprile 1997 All. 3</p> <p>D.Lgs 200/2010</p>	<p>Art. 4 DM 1/04/97 Al fine di consentire il rilevamento di elementi epidemiologici il detentore fornisce al Servizio Veterinario le informazioni che il Veterinario registra nella scheda di allevamento, conforme all'allegato 3 del DM 1 aprile 1997.</p> <p>Art 4 comma 4 - Le regioni e le province autonome possono individuare flussi informativi diversi da quelli descritti nel presente articolo assicurando, in ogni caso, gli adempimenti di cui all'art. 6.</p>	<p>Sono considerati esaustivi i dati inseriti nella BDN al momento della registrazione sulla stessa</p> <p>Gli allevamenti devono essere registrati presso la Azienda USL ed avere un codice aziendale. Devono essere registrati presso la Banca Dati Nazionale.</p> <p>Correttezza e aggiornamento dati anagrafici rispetto a quanto previsto dall'allegato I del D.Lgs 200/2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione eventuali modifiche entro 7 gg. - tipologia di struttura (allevamento; stalla di sosta; fiera e mercato; centro di raccolta; punto di sosta; centro materiale genetico); - denominazione o ragione sociale; - nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali e del detentore strutture zootecniche (in caso di stalla di sosta, centro materiale genetico, centro di raccolta, ecc); - nome, indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali; - capacità della struttura (numero massimo di animali che e' possibile detenere per ogni ciclo); - animali detenuti in quel momento (maiali e/o cinghiali). - se la struttura è l'allevamento bisogna indicare variazioni relative all'orientamento produttivo.

6.5.3 AUTORIZZAZIONI, REGISTRAZIONI

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
<p>6.5.3.1 D.Lgs 200/2010</p>	<p>Le aziende di suini (art. 2, comma 1, lettera c, DLvo 200/10), sono registrate dal Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio in un elenco informatizzato che e' tenuto ed aggiornato nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica</p>	<p>Presenza della registrazione in BDN Presenza dell'attestato di registrazione.</p>
<p>6.5.3.2 DM 1 aprile 1997 Articolo 8-bis. Nota minsal prot.3414 del 23 febbraio 2011</p>	<p>- 1. Le movimentazioni di animali devono essere certificate con il Modello IV, (D.M. 16 maggio 2007); compilato in quadruplica copia, come specificato nelle note allegate al modello stesso. Quando le informazioni previste dal modello ivi compresa la dicitura della qualifica sanitaria ("azienda indenne da malattia da Aujeszky" o "azienda non indenne da malattia di Aujeszky"), siano già presenti in Banca Dati Nazionale, il modello può essere stampato direttamente dall'applicativo disponibile in Banca dati nazionale.</p> <p>- Movimentazione dei suini: la visita clinica degli animali, di effettuarsi nelle 48 ore precedenti la movimentazione, è prevista nei seguenti casi:</p> <p>- Movimentazioni da vita da e verso:</p> <p>a) centri di raccolta riconosciuti, centri genetici, mercati, fiere ed esposizioni su tutto il territorio nazionale;</p> <p>b) aziende accreditate per malattia vescicolare del suino site in regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino, fermo restando quanto previsto dal piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino(deroghe ex. articolo8 della Decisione 2005/779/CE e successive modifiche ed integrazioni).</p> <p>c) aziende accreditate per malattia vescicolare del suino site in regioni accreditate per malattia vescicolare del suino ma non indenni per malattia di Aujeszky</p>	
<p>6.5.3.3 <u>Per utilizzo siero:</u> Reg 142/2011 All. X, capo II, sez. 4 parte II</p>	<p>nulla osta per gli allevamenti che utilizzano per l'alimentazione animale i "prodotti" di cui all'art. 1 reg. CE n. 142/2011. L'allevatore deve disporre di un adeguato sistema per la raccolta, l'eventuale conservazione e la distribuzione dei "prodotti"</p> <p>Nel caso siano utilizzati prodotti derivati dal latte di TIPOLOGIA 3, di cui al riferimento normativo, tutti gli animali ivi allevati sono trasferiti:</p> <p>- direttamente al macello oppure - ad un'altra azienda dalla quale gli animali andranno</p>	<p>Presenza del nulla osta nei casi previsti dal requisito applicativo.</p>

	<p>direttamente al macello, oppure</p> <p>- ad un'altra azienda che non utilizza per l'alimentazione animale i prodotti di cui alla TIPOLOGIA 3. Gli animali esposti al rischio di contrarre l'afte epizootica possono lasciare quest'ultima azienda dopo una pausa di 21 gg. Dall'introduzione di tali animali</p>	
<p>6.5.3.4</p> <p>Reg. CE n. 142/2011 All. X, capo II, sez. 4 parte II</p> <p>Nota Min. Sal DGSAN n. 0030657-P-28/09/2011</p> <p>Punto 4</p>	<p>TRACCIABILITA' - utilizzo di siero di latte</p> <p>L'allevatore ha l'obbligo di garantire la tracciabilità dei "prodotti", comunicando al Servizio Veterinario competente ogni variazione nella fornitura degli stessi, rispetto a quanto dichiarato nella domanda di registrazione.</p> <p>L'allevatore deve tenere le registrazioni relative al ricevimento dei "prodotti", utilizzando l'apposito registro di cui all'art. 22 del Reg. e n. 1069/2009 o conservare la relativa documentazione..</p> <p>Le registrazioni delle partite dovranno essere effettuate entro le 72 ore dal ricevimento.</p> <p>Copia del documento commerciale di trasporto deve essere conservato presso l'utilizzatore finale per almeno 2 anni.</p> <p>Qualora la partita provenga da un caseificio e sia destinata ad uno o più allevamenti o provenga da più caseifici e sia destinata ad un allevamento, si ritiene che la puntuale raccolta presso l'allevamento dei DDT relativi ad ogni singola partita consegnata possa costituire un analogo sistema volto a garantire la tracciabilità del prodotto conferito.</p>	<p>Congruità, rispetto all'attestato di registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitore/i dei "prodotti" (ragione sociale, sede e n. di registrazione dello stabilimento); - modalità di conferimento dei "prodotti" (es. chi effettua il trasporto, frequenza, quantità); - tipologia dei prodotti utilizzati - modalità di eliminazione di "prodotti" che eventualmente non vengono impiegati; - condizioni di utilizzo del prodotto (numero e categoria animali cui i "prodotti" sono destinati, eventuale conservazione dei "prodotti" prima del loro impiego). <p>Presenza dei documenti necessari alla rintracciabilità, come da requisito applicativo</p>
<p>6.5.3.5</p> <p>Reg. CE n. 142/2011 All. X, capo II, sez. 4 parte II</p> <p>Nota Min. Sal DGSAN n. 0030657-P-28/09/2011</p> <p>Punto 5</p>	<p>TRACCIABILITA' – utilizzo di siero in allevamento collegato</p> <p>Il caseificio deve tenere le registrazioni relative all'inoltro del siero, utilizzando l'apposito registro di cui all'art. 22 del Reg. e n. 1069/2009, compilato per le parti pertinenti (data, quantità). Le registrazioni delle partite dovranno essere effettuate entro le 72 ore dall'inoltro. Per il caseificio e l'allevamento è consentita la tenuta di un unico registro delle partite.</p>	<p>Presenza dei documenti necessari alla rintracciabilità, come da requisito applicativo</p>
<p>6.5.3.6</p> <p>DM 1/4/1997</p>	<p>Immunoprofilassi malattia di Aujeszky:</p> <p>Su tutto il territorio nazionale e' reso obbligatorio un programma di controllo della malattia di Aujeszky basato sulla profilassi igienico-sanitaria e sulla vaccinazione pianificata di tutti i suini allevati.</p> <p>Per l'esecuzione degli interventi vaccinali, il proprietario o detentore si avvale di norma del medico veterinario aziendale, il quale ai sensi del presente decreto e' autorizzato a svolgere tale attività previa comunicazione all'azienda U.S.L. competente.</p>	<p>Evidenza della comunicazione alla ASL del nominativo del veterinario responsabile per l'attuazione del piano</p>

<p>6.5.3.7 DM 1/4/1997</p> <p>D.L.vo 158/2006 Art. 15 comma 1</p>	<p>I suini riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni ogni anno.</p> <p>I nuovi nati sono sottoposti a due vaccinazioni a distanza di 3-4 settimane, di cui la prima tra il 60° e il 90° giorno di vita.</p> <p>Verretti e scrofette sono sottoposti ad un richiamo entro i sei mesi di vita.</p> <p>I suini da ingrasso sono sottoposti a due interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane, di cui la prima tra il 60° e il 90° giorno di vita.</p> <p>Se macellati dopo il 7° mese deve essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° e il 7° mese.</p>	<p>E' presente una planimetria, con capannoni e box numerati univocamente, mediante la quale sia possibile verificare il flusso degli spostamenti degli animali nell'allevamento e la tracciabilità di trattamenti vaccinali e terapeutici.</p> <p>Evidenza dell'esecuzione delle profilassi obbligatorie (malattia di Aujeszky). Registrazione, sul registro dei trattamenti dell'età degli animali sottoposti alle vaccinazioni.</p> <p>Presenza della documentazione di acquisto dei vaccini.</p>
<p>6.5.3.8 Determina Responsabile Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti n. 2445 del 1.03.2012 Riconoscimento aziende suine ufficialmente esenti da Trichinella Reg 2075/2005</p>	<p>Ai fini del mantenimento tutti i suini presenti introdotti da altra azienda, provengono da aziende esenti da trichinella</p>	<p>I modd. IV di scorta a partite introdotte recano al quadro E l'attestazione sanitaria relativa all'azienda di provenienza "esente da trichinella"</p> <p>La qualifica sanitaria "accreditato trichinosi" è presente in BDN per tutte le aziende di provenienza dei suini introdotti</p>

6.5.4 CARATTERISTICHE GESTIONALI E STRUTTURALI DELL'ALLEVAMENTO e PERSONALE

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERIO DI CONFORMITA'
<p>6.5.4.1 Reg 852/2004 ALLEGATO I PRODUZIONE PRIMARIA</p>	<p>gli operatori del settore alimentare devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate, comprese misure relative alla salute e al benessere degli animali che abbiano rilevanza per la salute umana, compresi i programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.</p>	<p>per stabilire i criteri di conformità alle misure di biosicurezza previste per gli allevamenti in generale nel reg 852/2004, per <u>l'allevamento del suino si farà riferimento all'allegato X dell'OM 12 aprile 2008 – misure sanitarie di eradicazione della MVS e sorveglianza della PSC. Come riportato nella nota DGSA 14121/2008, tale allegato è da considerarsi un indirizzo applicativo per il requisito normativo.</u></p>
<p>6.5.4.2 Reg 852/2004 ALLEGATO I PRODUZIONE PRIMARIA</p>	<p><u>Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali devono,</u></p> <p>se del caso, tenere puliti tutti gli impianti utilizzati per la produzione primaria e le operazioni associate, inclusi quelli utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettarli in modo adeguato</p>	<p>In tutte le tipologie produttive: Riproduzione, svezamento, ingrasso, è raccomandato il tutto pieno/tutto vuoto almeno per settori.</p> <p>Tra i cicli devono, essere effettuate operazioni di pulizia ed eventuale disinfezione e vuoto biologico di almeno due gg.</p> <p>le avvenute operazioni di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (anche per settori), sono verificate in campo o per la presenza di opportune registrazioni.</p>

6.5.4.3 Reg 852/2004 ALLEGATO I PRODUZIONE PRIMARIA	per quanto possibile, assicurare la pulizia degli animali inviati al macello e, ove necessario, degli animali da produzione;	verifica dello stato di pulizia degli animali nei reparti di finissaggio.
6.5.4.4 Reg 852/2004 ALLEGATO I PRODUZIONE PRIMARIA Anche reg 183/2005	utilizzare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo da prevenire la contaminazione	
6.5.4.5 Reg 852/2004 ALLEGATO I PRODUZIONE PRIMARIA	per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi;	la presenza di barriere o cancelli, recinzioni e strutture devono limitare l'accesso ad animali di altre aziende o selvatici. È attuato un piano di lotta agli insetti
6.5.4.6 Reg 852/2004 ALLEGATO I PRODUZIONE PRIMARIA RPV n. 320 1954 art.2	prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e <u>comunicando i focolai sospetti</u> di tali malattie alle autorità competenti Segnalazione di malattie infettive soggette a denuncia: qualunque caso anche sospetto di malattia infettiva e diffusiva degli animali deve essere immediatamente denunciata al Sindaco..(omissis). Sono tenuti alla denuncia: (omissis) i proprietari e detentori di animali ... Il personale addetto ha ricevuto una formazione sui rischi sanitari	Adeguata formazione degli OSA inerente i rischi di introduzione di malattie soggette a denuncia. Verifica della qualifica sanitaria degli allevamenti di provenienza e dei documenti di introduzione degli animali. (Mod. 4 quadro E o BDN) Evidenze della conoscenza da parte dell'operatore dell'obbligo di segnalazione. Eventuale esistenza di una procedura per la segnalazione di sospetto delle malattie infettive che preveda il coinvolgimento di un veterinario.
6.5.4.7 Reg pol vet art 64 - OM 16 maggio 2007	A comprovare l'avvenuta disinfezione viene compilato e firmato dall'autotrasportatore il quadro D del Mod 4	Verifica della corretta compilazione del mod 4.
6.5.4.8 Reg 852/2004 ALLEGATO I PRODUZIONE PRIMARIA	tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da animali o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana;	sono tenuti agli atti i referti di analisi attuate in autocontrollo. In caso di positività sono attuate azioni correttive e/o preventive.
6.5.4.9 DECRETO 1 aprile 1997 Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina. (G.U. Serie Generale n. 103 del 6 maggio 1997)	<u>misure igieniche per il personale:</u> per evitare l'introduzione nell'allevamento del virus di Aujeszky, come anche di altri agenti patogeni, è buona norma che il personale che opera nell'allevamento eviti, le occasioni di contatto con altre aziende; e' necessario che sia previsto un cambio di indumenti prima di accedere al luogo di lavoro e che tali indumenti, forniti dal proprietario dell'azienda rimangano nella stessa al termine del lavoro	Spogliatoi: devono essere presenti nei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copri abiti e calzari o effettuare il cambio degli abiti e la doccia, prima di accedere all'allevamento

<p>6.5.4.10 DECRETO 1 aprile 1997 Reg 1069/2009/CE- del 21 ottobre 2009</p>	<p><u>controllo dei visitatori o altri operatori</u>: l'ingresso negli allevamenti di visitatori deve essere ridotto al minimo; e necessario che questi ultimi vengano dotati di calzari e di tute, per ridurre la possibilità di trasporto passivo del virus</p>	<p><u>Barriere</u> (recinzioni, cancelli, sbarre, muri di cinta ecc) che consentono di limitare e regolamentare l'accesso a personale, mezzi e ad animali di altre aziende o selvatici. All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietano l'accesso delle persone e/o veicoli non autorizzati</p> <p><u>Carico scarti</u>: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli scarti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli scarti non può entrare in allevamento.</p> <p><u>Carico suini morti</u>: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro 24 ore, in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero...(....). In alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli animali morti non può entrare in allevamento</p> <p><u>Scarico mangime</u>: ove possibile deve essere effettuato dall'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento. I rifornimenti di materie prime devono essere attuati in modo da evitare che gli automezzi raggiungano aree accessibili direttamente agli animali o al personale addetto agli animali</p>
<p>6.5.4.11 DECRETO 1 aprile 1997</p>	<p><u>E' indispensabile procedere a regolari derattizzazioni</u></p>	<p>È presente una procedura di applicazione di un programma di lotta contro i parassiti, in particolare roditori, in modo da prevenire l'infestazione dei suini. Viene conservata la documentazione relativa all'attuazione del programma per le verifiche di idoneità della procedura da parte della autorità competente</p>
<p>6.5.4.12 Il reg 183/2005 - allegato III - BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI –</p>	<p>È posto in atto un sistema di controllo dei parassiti per impedirne l'accesso all'unità di produzione animale al fine di ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dei mangimi".</p> <p>Le aree di stoccaggio dei mangimi e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti.</p>	<p>un'area larga 2 metri tutt'intorno ai reparti dove albergano i suini mantenuta libera da detriti o materiali che possano servire da rifugio per i roditori, coperta da ghiaia o con l'erba sfalciata.</p> <p>Ove il requisito di cui sopra non sia strutturalmente realizzabile, i Servizi Veterinari delle AUSL verificano</p>

Determina n. 2445 del 1.03.2012		che sussistano comunque le condizioni che garantiscono la congruità al requisito del Reg. 852/2004, allegato sopra riportato (numero del manuale) e al Reg 183 allegato III. I silos sono sottoposti ad opportuni interventi di pulizia e le aree sottostanti i silos sono mantenute pulite.
6.5.4.13 Reg 1069 art. 11, comma 1 lett.b) Rifiuti di mensa	E' vietata la somministrazione di rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi	
6.5.4.14 Reg. Ce n. 767/2009 - All. III capo 1	E' vietato l'uso a scopo alimentare dei materiali di cui all'All. III Reg. Ce n. 767/2009 : 1) feci, urine, contenuto separato del tubo digerente 2) pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro cascami 3) semi o altri materiali di manipolazione dei vegetali che abbiano subito trattamenti con fitofarmaceutici 4) legno, segatura o altri materiali derivati che abbiano subito trattamenti con prodotti di preservazione del legno di cui all'All. V Dir.98/08/CE 5) tutti i rifiuti ottenuti dal trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all'art. e Dir. 91/271/CE 6) rifiuti urbani solidi come i rifiuti domestici 7) imballaggi e parti di imballaggi provenienti dall'industria agro-alimentare	Evidenza di Adeguata formazione degli OSA. In caso di utilizzo di siero di latte, presenza del nulla osta rilasciato ai sensi della nota applicativa Min. Sal DGSAN n. 0030657-P-28/09/2011

6.5.5 RICONOSCIMENTO DI AZIENDA ESENTE DA TRICHINELLA

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
6.5.5.1 Reg 2075/2005/CE DGR 1526/2007 Determina 133/2008	L'allevamento esente da trichinella sarà un allevamento con " condizioni di stabulazione controllata nei sistemi di produzione integrata , ed il responsabile dell'allevamento tiene sotto controllo permanente le condizioni di stabulazione e l'alimentazione". Devono essere adottate tutte le precauzioni pratiche relative alla costruzione e alla manutenzione degli edifici per impedire ai roditori, ad altri tipi di mammiferi e a grandi uccelli carnivori l'accesso agli edifici nei quali sono tenuti gli animali.	Corretta costruzione e manutenzione dei sistemi di raccolta ed allontanamento delle deiezioni. Assenza di soluzioni di continuità nelle pareti (vetri delle finestre, aperture di passaggio dei tubi) e nelle condutture. Presenza di griglie o reti idonee ad impedire l'accesso ai roditori sulle aperture per il passaggio dei tubi o per la aerazione.

	<p>Deve esistere una procedura di applicazione di un programma di lotta contro i parassiti, in particolare roditori, in modo da prevenire l'infestazione dei suini.</p> <p>Viene conservata la documentazione relativa all'attuazione del programma per le verifiche di idoneità della procedura da parte della autorità competente. Presso l'azienda sono conservati i modelli di documento in appendice all'allegato I del Regolamento 2074/2005, per la comunicazione dei risultati delle analisi effettuate presso il macello o laboratorio designato, da cui risulti che i suini della azienda sono soggetti ai controlli previsti</p> <p>Nessun suino destinato alla macellazione può avere accesso a strutture esterne al perimetro dell'allevamento durante il periodo di produzione. Entro tale perimetro sono adottate misure per impedire l'accesso ai grandi uccelli carnivori e onnivori (ad esempio corvi e rapaci) La presenza di parchetti all'aperto non preclude l'accreditamento della azienda. Lo svezzamento dei suinetti avviene in ambiente controllato. Se lo svezzamento è posto all'esterno, gli animali sono collocati in zone adeguatamente recintate e si adottano misure per impedire l'accesso ai grandi uccelli carnivori e onnivori (ad esempio corvi e rapaci)</p>	<p>Presenza di una procedura e di un programma di lotta contro i roditori che preveda una costante ricognizione della integrità degli edifici.</p> <p>Presenza, tutt'intorno ai reparti dove albergano i suini, di una area larga 2 metri libera da impedimenti, pulita e coperta da ghiaia o con l'erba sfalcata.</p> <p>Presenza di barriere architettoniche per impedire l'accesso a grandi uccelli carnivori od onnivori quali, ad esempio: tettoie, reti od altro, in funzione della collocazione geografica dell'allevamento e la presenza di selvatici.</p> <p>Presenza di portoni, reti e altri accorgimenti che impediscano l'accesso agli animali infestanti, in adeguato stato di manutenzione.</p> <p>Esistenza di una procedura di gestione della fase di svezzamento dei suinetti.</p>
<p>6.5.5.2 DGR 1526/2007 Determina 133/2008</p>	<p>Il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione al quale pervengono suini provenienti da allevamenti che hanno presentato richiesta di riconoscimento o che sono riconosciuti esenti da Trichinella è tenuto da subito a fornire agli stessi la certificazione, in merito agli esiti della visita ante e post mortem, sul numero e categoria di suini controllati per Trichinella spp. e sull'esito dell'esame trichinoscopico nonché della metodica di individuazione impiegata. A tal fine può essere utilizzato il modello di documento riportato in appendice all'allegato I del Regolamento CE 2074/2005, per la comunicazione dei risultati delle ispezioni effettuate presso il macello all'azienda di provenienza degli animali, eventualmente integrato dalle voci mancanti (es. metodica utilizzata per la ricerca di Trichinella).</p>	
<p>6.5.5.3 Reg 2075/2005/CE DGR 1526/2007 Determina 133/2008</p>	<p>tutti i mangimi utilizzati provengono da stabilimenti di produzione che rispettano i principi descritti nel regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce prescrizioni relative all'igiene dei mangimi</p> <p>I mangimi sono conservati in silos chiusi o in altri contenitori inaccessibili ai roditori. Tutti gli altri prodotti utilizzati come alimento per gli animali, sono sottoposti a trattamento termico o sono comunque prodotti e immagazzinati</p>	<p>Collocazione delle mangiatoie e in luoghi non facilmente accessibili ad uccelli od altri animali.</p> <p>Evidenza della costante e frequente pulizia degli impianti per la distribuzione dei mangimi e di tutte le attrezzature o automezzi utilizzati a questo scopo.</p> <p>Conservazione dei mangimi in luoghi inaccessibili ai roditori, come silos e magazzini dotati di idonee</p>

	nel rispetto delle disposizioni dell'autorità competente	protezioni. Presenza di procedure di applicazione di un programma di lotta agli infestanti.
6.5.5.4 Reg 852/04 Reg 2075/2005/CE DGR 1526/2007 Determina 133/2008 Reg 1774/2002/CE	Le carcasse degli animali morti sono rimosse dai locali di allevamento entro 24 ore dal decesso ed eliminate conformemente alle disposizioni sanitarie. Qualora le carcasse siano immagazzinate nell'azienda contenitori utilizzati sono adeguatamente sigillati ed idonei alla conservazione, in attesa dello smaltimento. L'area limitrofa ai contenitori sarà idonea alla necessaria pulizia e disinfezione.	Collocazione dei contenitori in cui conservare tramite il freddo le carcasse di animali morti in attesa del loro allontanamento, in una area dell'allevamento lontana da dove albergano gli animali (se possibile all'esterno del perimetro recintato). Presenza di idonei contenitori in cui conservare tramite il freddo le carcasse, collocati e conservati come disposto dal requisito applicativo.
6.5.5.5 Reg 2075/2005/CE DGR 1526/2007 Determina 133/2008	L'allevamento deve essere georeferenziato , i dati sono conservati presso l'anagrafe del Servizio Veterinario competente e registrati in BDN. Se l'allevamento è situato nelle vicinanze di una discarica, sono adottate misure per contenere il rischio connesso alla presenza della discarica	.
6.5.5.6 Reg 2075/2005/CE DGR 1526/2007 Determina 133/2008	Tutti i suini presenti in allevamento sono identificati in modo che sia possibile la tracciabilità. sono introdotti animali nell'azienda soltanto nel caso in cui: i) provengano da aziende ufficialmente riconosciute come esenti da Trichinella, ovvero ii) siano accompagnati da un certificato autentificato dall'autorità competente nel paese di esportazione dal quale risulti che l'animale proviene da un'azienda riconosciuta come esente da Trichinella; ovvero iii) siano tenuti isolati fino a quando i risultati di un test sierologico approvato dal laboratorio comunitario di riferimento si rivelino negativi. Il campionamento sierologico deve iniziare soltanto dopo che gli animali abbiano trascorso quattro settimane nell'azienda	Esistenza della certificazione di accompagnamento degli animali, che attesti la qualifica sanitaria dell'allevamento di provenienza.

6.5.6 NORME CHE REGOLANO LA RIPRODUZIONE ANIMALE

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
<p>6.5.6.1 DM 19/07/2000 n. 403 Art. 17</p>	<p>Negli allevamenti suinicoli è consentito il prelievo e la preparazione di materiale seminale proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda per l'esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima. Condizioni per l'impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale sono: a) che l'azienda disponga di locali ed attrezzature adeguati per il prelievo, la preparazione e la conservazione del materiale seminale, fresco o refrigerato; b) che i riproduttori maschi presenti nell'allevamento risultino idonei per la monta naturale; c) che siano rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti AUSL in materia di profilassi e di polizia sanitaria; d) che l'azienda disponga di personale qualificato. L'azienda ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Regione competente lo svolgimento di detta attività. Le Regioni, con riferimento alle dimensioni dell'allevamento, possono prevedere che la responsabilità sanitaria sia assicurata da un veterinario.</p>	<p>Evidenza dell'igienicità dei locali per il prelievo e preparazione del seme.</p> <p>Evidenza della competenza e della formazione del personale addetto Presenza della comunicazione alla Regione</p>

6.5.7 INFORMAZIONI STANDARD PER L'ANALISI DEI CONTROLLI

Le non conformità riscontrate nella attuazione delle ispezioni saranno classificate secondo la seguente specifica:

- 1 - VERIFICHE DOCUMENTALI IN ALLEVAMENTO: AUTORIZZAZIONI – REGISTRAZIONI**
- 2. PROCEDURE PERTINENTI LA BIOSICUREZZA:** Procedura vaccinazione aujeszky - Procedura derattizzazione (punto 7 della lista di riscontro)
Igiene – disinfezione – lotta agli insetti (punti 8 e 9 della lista di riscontro)
- 3. FORMAZIONE** (punto 5 della lista di riscontro)
- 4. STRUTTURA E GESTIONE ALLEVAMENTO** (punto 14 della lista di riscontro)
- 5- IGIENE DELL'ALLEVAMENTO – IDONEITA' DELLE STRUTTURE**
- 6. CONTROLLO ACCESSI, ZONA FILTRO, RECINZIONE:** contenitore per carogne - mangimi approvvigionamenti dall'esterno
- 7 - BIOSICUREZZA PER LA GESTIONE DEI MANGIMI**

Allegato n. 1 alla IOUO "Controllo di biosicurezza in allevamento suino" UOAV
Vers. 03 del 06/03/2015

1. VERIFICA REGISTRAZIONE DELL'ALLEVAMENTO	Giudizio di conformità	Evidenze raccolte
<p>6.5.2.1 - 6.5.3.1 - 6.5.3.8</p> <p>1.Congruenza del frontespizio con i dati presenti nella BDN</p>	SI si NO no NA	Stampa del frontespizio presente nella BDN e altre informazioni inerenti il censimento, registro di carico e scarico, le evidenze raccolte sono coerenti con le pertinenti registrazioni inerenti. – allevamento registrato presso il servizio veterinario si no – Presente il registro di stalla cartaceo o informatizzato. si no – presente ultimo censimento dichiarato. si no - la documentazione presente degli animali introdotti è idonea al mantenimento delle qualifiche sanitarie dell'allevamento si no
VERIFICHE DOCUMENTALI IN ALLEVAMENTO: AUTORIZZAZIONI- REGISTRAZIONI – PROCEDURE PERTINENTI LA BIOSICUREZZA FORMAZIONE	Giudizio di conformità	Evidenze raccolte
<p>2. Presenza nulla osta <u>per utilizzo di prodotti</u> derivati dal latte di cui Al Reg. CE n. 142/2011 All. X, capo II, sez. 4 parte II</p> <p>6.5.3.3</p>	SI si NO no NA	Nulla osta del rilasciato da..... Indicare TIPOLOGIA dei prodotti _____
<p>3. Nel caso siano utilizzati prodotti derivati dal latte di TIPOLOGIA 3 di cui al Reg. CE n. 142/2011 All. X, capo II, sez. 4 parte II, tutti gli animali ivi allevati sono trasferiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttamente al macello oppure - ad un'altra azienda dalla quale gli animali andranno direttamente al macello, oppure - ad un'altra azienda che non utilizza per l'alimentazione animale i prodotti di cui alla TIPOLOGIA 3. Gli animali esposti al rischio di contrarre l'afte epizootica possono lasciare quest'ultima azienda dopo una pausa di 21 gg. dall'introduzione di tali animali <p>6.5.3.3 - 6.5.3.4 - 6.5.3.5</p>	SI si NO no NA	In caso di trasferimento di suini alimentati con prodotti di TIPOLOGIA 3 ad altra azienda occorre verificare la documentazione con la quale l'OSA comunica che i suini sono stati alimentati con siero di TIPOLOGIA 3
<p>4. E' presente una planimetria, con capannoni e box numerati univocamente, mediante la quale sia possibile verificare il flusso degli spostamenti degli animali nell'allevamento e identificare i gruppi di animali.</p> <p>6.5.3.7 - 6.5.4.11</p>	SI si NO no NA	Presente Planimetria si no Consente di verificare il flusso degli animali si no Numerazione univoca di box e capannoni riscontrabile sulle strutture di allevamento si no
<p>5. Segnalazione di sospetto di malattie infettive: il detentore è a conoscenza dell'obbligo di segnalazione.</p> <p>6.5.4.6</p>	SI si NO no NA	Intervista Congruenza fra gli accertamenti diagnostici sulle mortalità – (IZS) e Referti analitici agli atti con adeguate azioni intraprese

<p>6. Sono presi in considerazione i risultati delle analisi effettuate in autocontrollo o in campionamenti ufficiali che abbiano rilevanza per la salute umana</p> <p>6.5.4.8</p>	<p>SI si NO no NA</p>	<p>sono tenuti agli atti i referti di analisi attuate in autocontrollo. In caso di positività sono attuate azioni correttive o preventive.</p>
<p>7. il detentore assicura l'attuazione di un piano di derattizzazione</p> <p>6.5.4.11</p>	<p>SI si NO no NA</p>	<p>Presenza di Planimetria indicante i punti esca si no prodotti si no schede tecniche si no procedure di utilizzo si no elementi oggettivi della applicazione del piano si no</p>
<p>8. piano di lotta agli insetti</p> <p>6.5.4.5</p>	<p>SI si NO no NA</p>	<p>prodotti si no schede tecniche si no procedure di utilizzo si no elementi oggettivi della applicazione del piano si no</p>
<p>9. Prassi di pulizia di ambienti e attrezzature ove necessario dopo la pulizia, disinfettarli in modo adeguato;</p> <p>6.5.4.2</p>	<p>SI si NO no NA</p>	<p>Presenza di prodotti si no schede tecniche si no procedure di utilizzo si no elementi oggettivi della avvenuta pulizia (in allevamento) si no</p>
<p>10. Documento attestante il veterinario RESPONSABILE DEL PIANO DI VACCINAZIONE OBBLIGATORIO</p> <p>6.5.3.6</p>	<p>SI si NO no NA</p>	<p>il medico veterinario responsabile per la attuazione del piano è quello comunicato alla ASL (art 3 DM 1 aprile 1997) si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>.....</p>
<p>11. PROCEDURA DI VACCINAZIONE OBBLIGATORIA AUJESKY</p> <p>La procedura attuata è specifica per l'allevamento oggetto di verifica al fine della attuazione degli interventi previsti in funzione degli animali presenti nell'allevamento</p> <p>Con riferimento eventuale alle schede di allevamento SCHEMA DI VACCINAZIONE di riferimento per la procedura di allevamento</p> <p>-I suini riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni ogni anno - nuovi nati: due vaccinazioni a distanza di 3-4 settimane, di cui la prima tra il 60° e il 90° giorno di vita. - Verretti e scrofette: richiamo entro i sei mesi di vita - suini da ingrasso: due interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane, di cui la prima tra il 60° e il 90° giorno di vita. - Se macellati dopo il 7° mese: terzo intervento vaccinale tra il 6° e il 7°</p>	<p>SI si NO no NA</p>	<p>Sono verificabili le MODALITÀ APPROVVIGIONAMENTO</p> <p>- FATTURE E DDT ACQUISTO si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>.....</p> <p>- RICETTE VETERINARIE si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>.....</p> <p>Conguità con il numero di soggetti allevati si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>.....</p> <p>Idoneo STOCCAGGIO del vaccino (frigorifero) si no <input type="checkbox"/>.....</p> <p>- attrezzatura DI INOCULAZIONE IDONEA si no - REGISTRAZIONE corretta degli interventi in funzione degli animali allevati si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>.....</p>

<p>mese</p> <p>6.5.3.6 - 6.5.3.7</p>		
<p>12. Il detentore richiede l'apposita attestazione del trasportatore (anche sul mod 4) di avvenuto lavaggio e disinfezione dell'automezzo.</p> <p>6.5.4.7</p>	<p>SI si</p> <p>NO no</p> <p>NA</p>	<p>Copia dei mod 4 di carico degli animali</p>
<p>2. VERIFICA IN CAMPO - STRUTTURA E GESTIONE ALLEVAMENTO</p>	<p>Giudizio di conformità</p>	<p>Evidenze raccolte</p>
<p>14. Sono adottate misure per prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali</p> <p>6.5.3.2 - 6.5.4.6 - 6.5.4.2</p>	<p>SI si</p> <p>NO no</p> <p>NA</p>	<p>I documenti di scorta agli animali introdotti sono coerenti alla qualifica sanitaria dell'allevamento</p> <p>I documenti sono conservati secondo i tempi previsti.</p> <p>I documenti sono congrui alla qualifica sanitaria dell'allevamento Zona filtro</p> <p>Esiste una modalità operativa che assicuri l'applicazione del tutto pieno/tutto vuoto. <u>Anche per comparti</u></p> <p>Predisposta unità di isolamento</p>
<p>2.1 IGIENE DELL'ALLEVAMENTO – IDONEITA' DELLE STRUTTURE</p>	<p>Giudizio di conformità</p>	<p>Evidenze raccolte</p>
<p>15. le condizioni igienico-strutturali dei ricoveri sono buone e idonee alle disinfezioni e a garantire sufficienti requisiti in materia di igiene</p> <p>6.5.4.12 - 6.5.4.2</p>	<p>SI si</p> <p>NO no</p> <p>NA</p>	<p>Specificare strutture considerate carenti</p>
<p>16. Per quanto possibile è assicurata la pulizia degli animali da inviare al macello</p> <p>6.5.4.3</p>	<p>SI NO</p> <p>NA si</p> <p>si no</p>	<p>Intervista – reparto finissaggio -</p>
<p>17. le condizioni igienico strutturali dei ricoveri e dell'area cortiliva circostante ai acpannoni sono idonee a garantire un efficace controllo dei roditori</p> <p>6.5.4.12</p>	<p>SI si</p> <p>NO no</p> <p>NA</p>	<p>corretta costruzione e manutenzione dei sistemi di raccolta ed allontanamento delle deiezioni.</p> <p>Presenza di un'area larga 2 metri tutt'intorno ai reparti dove albergano i suini libera da impedimenti, pulita e coperta da ghiaia o con l'erba sfalcata</p>
<p>18. le aree sottostanti i silos mangimi consentono una efficace pulizia e il deflusso delle acque di lavaggio</p> <p>6.5.4.12</p>	<p>SI si</p> <p>NO no</p> <p>NA</p>	
<p>2.2 CONTROLLO ACCESSI, ZONA FILTRO, RECINZIONE</p>	<p>Giudizio di conformità</p>	<p>Evidenze raccolte</p>
<p>19. L'allevamento è strutturato in modo da rispondere il più possibile ad esigenze di profilassi che prevedano in particolare il controllo sull'ingresso di mezzi di trasporto e persone.</p> <p>6.5.4.9 - 6.5.4.10</p>	<p>SI si •</p> <p>NO no •</p> <p>NA</p>	<p><u>descrizione requisiti presenti.</u></p> <p><u>Barriere</u> si no cancelli si • no citofono all'ingresso in azienda si</p> <p><u>no</u></p> <p><u>cartelli indicatori</u> si no <u>cartelli divieto di accesso</u> si • no</p>

		<u>ingressi a percorso obbligato</u> si no <u>parcheggio esterno</u> si • no <u>recinzione</u> descrivere <u>parcheggio interno</u> si no <u>il personale che opera nell'allevamento evita occasioni di contatto con altre aziende</u> si no <u>Zona filtro</u> si no <u>locale</u> si • no <u>container</u> si • no <u>Spogliatoi</u> si no <u>indumenti e stivali riservati all'utilizzo in azienda per il personale</u> si no <u>servizi igienici per personale</u> si no <u>docce</u> si • no <u>indumenti monouso per visitatori</u> si no <u>registro veicoli</u> si no <u>Descrivere modalità di carico-scarico animali (utilizzo veicoli aziendali, rimorchi per trasferimento animali dai ricoveri ai mezzi di trasporto esterni)</u>
20. il recupero delle carcasse di animali morti in allevamento avviene nel più breve tempo possibile. Qualora non possa essere garantito il recupero nell'arco delle 24 ore, l'allevatore ove non sia possibile l'impiego del freddo ed in considerazione delle condizioni climatiche, garantisce che le carcasse stesse non creino rischi per la salute pubblica, animale ed ambientale, ne molestie olfattive. 6.5.4.10	SI si NO no NA	
21. Il contenitore per carcasse e organi (es. placenti) è collocato in modo tale che l'ingresso in azienda degli automezzi per il ritiro sia evitato (compatibilmente con la tipologia di allevamento) 6.5.3.10 - 6.5.4.6	SI si NO no NA	
22. Il detentore commercializza scarti e animali da riforma caricandoli all'esterno del perimetro aziendale. 6.5.4.10	SI si NO no NA	
23. Silos e depositi mangimi consentono approvvigionamenti dall'esterno della recinzione	SI si NO no	

Oppure I rifornimenti di materie prime sono attuati in modo da evitare che gli automezzi raggiungano aree accessibili direttamente agli animali o al personale addetto agli animali. 6.5.4.10	NA	
2.3 BIOSICUREZZA PER LA GESTIONE DEI MANGIMI	Giudizio di conformità	Evidenze raccolte
Alimentazione 24. il detentore non utilizza per l'alimentazione degli animali i rifiuti solidi urbani o altri materiali vietati di cui all'All. III Reg. Ce n. 767/2009 6.5.4.14	SI si NO no NA	Assenza di RSU rifiuti di mensa ecc. Autorizzazione n. del Rilasciata da
25. il detentore non utilizza per l'alimentazione degli animali rifiuti di mensa o altri sottoprodotti alimentari non sottoposti ai trattamenti di trasformazione di cui al Reg. Ce n. 1069/2009 e non presenti nel catalogo o nel registro delle materie prime di cui all'art.24 Reg. CE n.767/2009 6.5.4.13	SI si NO no NA	

RICONOSCIMENTO DI AZIENDA ESENTE DA TRICHINELLA	Evidenze raccolte	Giudizio di conformità
BDN ANAGRAFE SUINA E RISPETTO PROGRAMMA DI MONITORAGGIO		
L'orientamento produttivo dell'allevamento è congruente rispetto all'indicazione presente in BDN (produzione/ ingrasso; riproduzione ciclo chiuso; riproduzione ciclo aperto) 6.1.4.1		SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
La registrazione delle movimentazioni in BDN suina e' effettuata entro sette giorni dall'evento. 6.1.4.1		SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
La comunicazione del censimento effettuata nel mese di marzo di ogni anno corrisponde ai dati registrati sul registro di carico e scarico. Censimento: animali detenuti al 31 marzo, suddivisi per categoria. 6.1.4.1		SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Presso l'azienda sono conservati i modelli di documento in appendice all'allegato I del Regolamento 2074/2005, per la comunicazione dei		SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

risultati delle analisi effettuate presso il macello o laboratorio designato, da cui risulti che i suini della azienda sono soggetti ai controlli previsti. 6.5.5.2		NA <input type="checkbox"/>
REQUISITI ALLEGATO IV, CAP I E II DEL REGOLAMENTO 2075/05		
Sono adottate tutte le precauzioni pratiche relative alla costruzione e alla manutenzione degli edifici per impedire ai roditori, ad altri tipi di mammiferi e a grandi uccelli carnivori l'accesso agli edifici nei quali sono tenuti gli animali 6.5.5.1	Le precauzioni pratiche, sono : • corretta costruzione e manutenzione dei sistemi di raccolta ed allontanamento delle deiezioni.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
	- eliminazione di soluzioni di continuità nelle pareti e nelle condutture. Le necessarie aperture per il passaggio dei tubi o per la aerazione saranno opportunamente protette.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
	- corretta costruzione e manutenzione di recinzione. Si considera ottimale la recinzione metallica di altezza minima di 180 cm, interrata ad una profondità di 30 cm. L'area di allevamento da recintare, di norma, comprende una zona larga almeno 2 metri tutt'intorno ai reparti dove albergano i suini. Sono tuttavia da ritenersi idonee altre forme approvate dal Servizio Veterinario, che impediscono agli animali l'accesso esterno all'area di allevamento, individuate sulla base dell'analisi del rischio locale.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
	- area larga 2 metri tutt'intorno ai reparti dove albergano i suini libera da impedimenti, pulita e coperta da ghiaia o con l'erba sfalcata	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
	- Le barriere architettoniche per impedire l'accesso a grandi uccelli carnivori od onnivori potranno basarsi su tettoie, reti od altro, in funzione della collocazione geografica dell'allevamento e la presenza di selvatici.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Esiste una procedura di applicazione di un programma di lotta contro i parassiti, in particolare roditori, in modo da prevenire l'infestazione dei suini. Viene conservata la documentazione relativa all'attuazione del programma per le verifiche di idoneità della procedura da parte della autorità competente 6.5.5.1	La procedura ed il programma di lotta contro i roditori prevederà l'utilizzo di tutti i possibili mezzi ed una costante ricognizione della integrità degli edifici.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Tutti i mangimi utilizzati provengono da stabilimenti di produzione registrati/riconosciuti ai sensi regolamento n. 183/2005/CE. 6.5.5.3	Verifica dei requisiti indicati nel Regolamento 183, riguardo la somministrazione e detenzione in allevamento dei mangimi.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>

<p>I mangimi sono conservati in silos chiusi o in altri contenitori inaccessibili ai roditori. 6.5.5.3</p>	<p>Oltre alle modalità di conservazione si verificheranno le modalità di distribuzione dell'alimento. Le mangiatoie saranno collocate in luoghi non facilmente accessibili ai roditori, ad uccelli od altri animali. Importante è anche la costante e frequente pulizia degli impianti per la distribuzione dei mangimi e di tutte le attrezzature o automezzi utilizzati a questo scopo.</p>	<p>SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/></p>
<p>Tutti gli altri prodotti utilizzati come alimento per gli animali, sono sottoposti a trattamento termico o sono comunque prodotti e immagazzinati nel rispetto delle disposizioni dell'autorità competente 6.5.5.3</p>		<p>SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/></p>
<p>Le carcasse degli animali morti sono rimosse dai locali di allevamento entro 24 ore dal decesso ed eliminate conformemente alle disposizioni sanitarie. Qualora le carcasse dei lattinzoli siano immagazzinate nei locali di allevamento, i contenitori utilizzati sono adeguatamente sigillati ed idonei alla conservazione, in attesa dello smaltimento 6.5.5.4</p>	<p>I contenitori in cui conservare, preferibilmente tramite il freddo, le carcasse di animali morti in attesa del loro allontanamento, troveranno la loro collocazione in prossimità dell'accesso, in una area dell'allevamento lontana da dove albergano gli animali. (se possibile all'esterno del perimetro recintato). L'area limitrofa ai contenitori sarà idonea alla loro pulizia e disinfezione, mediante idonea attrezzatura.</p>	<p>SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/></p>
<p>Se l'allevamento è situato nelle vicinanze di una discarica, sono adottate misure per contenere il rischio connesso alla presenza della discarica.</p>		<p>SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/></p>
<p>Tutti i suini presenti in allevamento sono identificati in modo che sia possibile la tracciabilità. 6.5.5.6</p>		<p>SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/></p>
<p>sono introdotti animali nell'azienda soltanto nel caso in cui: i) provengano da aziende ufficialmente riconosciute come esenti da Trichinella, ovvero ii) siano accompagnati da un certificato autentico dall'autorità competente nel paese di esportazione dal quale risulti che l'animale proviene da un'azienda riconosciuta come esente da Trichinella; ovvero iii) siano tenuti isolati fino a quando i risultati di un test sierologico approvato dal laboratorio comunitario di riferimento si rivelino negativi. Il campionamento sierologico deve iniziare soltanto dopo che gli animali abbiano trascorso quattro settimane nell'azienda 6.5.5.6</p>		<p>SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/></p>
<p>nessun suino destinato alla macellazione può avere accesso a strutture esterne al perimetro dell'allevamento durante il periodo di produzione. 6.5.5.1</p>	<p>La presenza di parchetti all'aperto non preclude l'accreditamento della azienda.</p>	<p>SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/></p>

ESITO CONTROLLO Vedi Scheda Controllo Ufficiale n. Vedi Scheda NC e prescrizioni n.

eventuale documentazione acquisita:
eventuali annotazioni

.....
figura presente per l'azienda): Sig./Dr.....qualifica.....

Localitàdata |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Il Veterinario Ufficiale

Allegato n. 2 alla IOUO "Biosicurezza in allevamento suino" UOAV Vers. 03 del 06/03/2015
